

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 12 settembre 2025, n. 390

[ID VIP 13870] - Parco eolico denominato "PISCITELLI", costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 40,5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: FARPOWER 3 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all’attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita’ stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche’ di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneita’ di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita’ di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalita’ di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 151683 del 08.08.2025, acquisita in pari data al prot. n. 449979 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 459964 del 25.08.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 473744 del 03.09.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13870, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "PISCITELLI", costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 40,5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "FARPOWER 3" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13870.pdf - 13b279c7834a64fa73f9d97b47e8a485ba2ec27be1eee543bca38e0224cb0e60

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13870

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore "Piscitelli" con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	40,5 MW (9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW)
Ubicazione	Impianto Eolico: Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG) Opere di Connessione alla RTN: Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG)
Proponente	FARPOWER 3 S.r.l.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Piscitelli", per la produzione di energia dal vento, per una potenza complessiva fino a **40,5 MW**, che prevede:

- l'installazione di n. **9 turbine eoliche** di potenza nominale unitaria fino a **4,5 MW**;
- la predisposizione della viabilità d'accesso e di servizio alla centrale;
- l'esecuzione delle opere civili per la costruzione delle fondazioni delle unità di generazione, dei cavidotti di contenimento per ospitare le reti di connessione, controllo e trasporto dell'energia, nonché del sistema di regimazione delle acque meteoriche;
- l'approntamento di tutte le opere elettromeccaniche per il trasporto e la trasformazione dell'energia, nonché la sua gestione e cessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.

L'area di intervento ricade in località Piscitelli, a cavallo del territorio del Comune di **Ascoli Satriano** e quello del Comune di **Cerignola**, in provincia di Foggia, ed è localizzabile a circa 11 km in direzione Est/SudEst dal primo centro abitato, mentre dista circa 18 km verso SudOvest dal secondo.

L'area di interesse dell'impianto è lambita dal tracciato autostradale dell'arteria A16 — Napoli/Canosa. La zona è inoltre pienamente integrata nella viabilità provinciale, e quasi circoscritta dalle tre arterie SP82, SP89 ed SP97. In ogni aerogeneratore, all'interno della torre di sostegno, sono contenute tutte le apparecchiature di bassa tensione (raddrizzatori, inverter, quadro di comando e controllo aerogeneratore) e di media tensione (trasformatore BT/AT, quadro AT di sezionamento e protezione).

Dal generatore elettrico posto all'interno della navicella, i cavi eserciti in BT trasportano l'energia elettrica prodotta al trasformatore (AT) in cui avverrà l'elevazione ad una tensione di 36 kV. Di qui l'energia viene immessa nei cavi interrati al fine di trasportarla verso la cabina di consegna 36 kV per permettere il parallelo tra le linee, la misura dell'energia prodotta e la consegna tramite cavo AT 36 kV sulla sezione 36 kV della SE 380 kV della SE a 380/150 kV di Terna denominata "Valle".



Figura 1 – Inquadramento territoriale su base ortofoto

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - UTM 33 Nord; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	PROVINCIA	FOGLIO	PARTICELLA	
Far 01	556558	4555463	Ascoli Satriano	Foggia	97	199
Far 02	556753	4558385	Ascoli Satriano	Foggia	84	23
Far 03	558987	4558302	Ascoli Satriano	Foggia	88	14
Far 04	559777	4558226	Ascoli Satriano	Foggia	88	16
Far 05	560395	4558054	Cerignola	Foggia	352	288
Far 06	560064	4557082	Cerignola	Foggia	353	53
Far 07	560626	4556986	Cerignola	Foggia	353	29
Far 08	561192	4556887	Cerignola	Foggia	353	1
Far 09	561774	4556808	Cerignola	Foggia	353	11

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori¹

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, che disciplina i criteri di idoneità territoriale per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata effettuata un'analisi approfondita per verificare se il progetto eolico ricada su aree idonee, secondo la normativa vigente.

Di seguito si riportano gli esiti dettagliati dell'analisi condotta:

¹ Si segnala che il documento *LiFe240812-Relazione di progetto_signed.pdf*, trasmesso dal proponente, riporta nella Tab. 20.15 dati catastali non corretti relativi alle torri eoliche Far 07 e Far 08.

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti** impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l'area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
 - L'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'intero parco eolico ricade entro la fascia di rispetto di 3 km di vari tratturi di classe A, riportati nel Quadro Assetto Tratturi della Regione Puglia.




Figura 2 – Inquadramento territoriale del progetto con delimitazione della fascia di 3 km dalla Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
36	Tratturello	Foggia Ascoli Lavello	Non reintegrato	Cerignola - Ascoli Satriano	A
37	Tratturello	Foggia Ordonia Lavello	Non reintegrato	Ascoli Satriano	A
54	Tratturello	Candela Montegentile	Non reintegrato	Cerignola - Ascoli Satriano	A
55	Tratturello	Stornara Lavello	Non reintegrato	Cerignola - Ascoli Satriano	A

Figura 3 – Classificazione del quadro di assetto dei tratturi

Gli aerogeneratori **Far 03, Far 04, Far 05, Far 06 e Far 07** risultano localizzati entro la fascia di rispetto del complesso monumentale **Torre Alemanna**, nel comune di Cerignola, tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.




Figura 4 – Interferenza degli aerogeneratori con area di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/04

CODICE	TIPOLOGIA	ID_VINCOLO	DENOMINAZIONE	NUMERO_DEC	COMUNE
ARK0288	Vincolo Architettonico	Vincolo diretto	Torre Alemanna	15/03/1983	Cerignola (FG)

Tabella 2 – Classificazione del vincolo

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

In relazione all'Allegato 1 del Regolamento Regionale 24/2010 che definisce i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari relativi all'inidoneità di specifiche aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, è stata condotta una verifica per rilevare eventuali interferenze del progetto eolico con le aree classificate come non idonee ai sensi del regolamento.

Di seguito è riportato l'esito dettagliato dell'analisi:

- Aree naturali protette nazionali + buffer 200 m: non presenti
- Aree naturali protette regionali + buffer 200 m: non presenti
- Zona Protezione Speciale (ZPS) + buffer 200 m: non presenti
- Zone umide Ramsar + buffer 200 m: non presenti
- Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) + buffer 200 m: non presenti
- Important Bird Area (IBA) + buffer 5.000 m: non presenti

- **Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (Vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità):** non presenti
- **Siti Unesco:** non presenti
- **Beni Culturali + buffer 100 m (Parte II D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939):** non presenti
- **Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939):** non presenti

Un'attenzione particolare è stata riservata ai **beni tutelati dal D. Lgs. 42/04**. Alcuni dei beni inclusi nel sito "Aree FER della Regione Puglia" rientravano nelle aree di tutela individuate dal PUTT/p vigente al momento dell'entrata in vigore del RR 24/2010. Tuttavia, la disciplina di tutela di queste aree è stata superata con l'adozione e la successiva approvazione del PPTR. Pertanto, la valutazione della compatibilità è stata condotta sulla base dei beni paesaggistici previsti dal PPTR attualmente in vigore.

- **Aree tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004)**
 - o **Territori costieri fino a 300 m:** non presenti
 - o **Laghi e Territori contermini fino a 300 m:** non presenti
 - o **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m:** non presenti
 - o **Boschi + buffer di 100 m:** non presenti
 - o **Zone Archeologiche + buffer di 100 m:** non presenti
 - o **Tratturi + buffer di 100 m:** non presenti
- **Aree a pericolosità idraulica:** non presenti
- **Aree a pericolosità geomorfologica:** non presenti
- **Ambito A (PUTT):** non presenti
- **Ambito B (PUTT):** non presenti
- **Segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m:** non presenti
- **Coni visuali:** non presenti
- **Grotte + buffer di 100 m:** non presenti
- **Lame e gravine:** non presenti
- **Versanti:** non presenti
- **Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.):** non verificabile

La verifica circa la presenza di aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (Biologico; D.O.P.; I.G.P.; S.T.G.; D.O.C.; D.O.C.G.) non risulta al momento effettuabile sulla base della documentazione progettuale disponibile. Si ritiene pertanto necessario integrare l'istruttoria con specifiche evidenze cartografiche e/o certificazioni ufficiali che consentano di accertare l'eventuale interferenza del progetto con tali produzioni.




Figura 5 – Stralcio Aree Non Idonee FER DGR 2122

L'area individuata per l'impianto proposto, pertanto, non rientra tra quelle considerate non idonee come stabilito dal regolamento regionale n. 24 del 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione della società **FARPOWER 3 S.r.l.** e dei soggetti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali **ISO 9001** relativi ai sistemi di gestione della qualità e **ISO 14001** per i sistemi di gestione ambientale.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. Pertanto, **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Di seguito si riportano le caratteristiche dell'aerogeneratore preso in considerazione:

- **Modello turbina:** Vestas V136-4.5 MW PO
- **Potenza nominale:** 4.5 MW
- **Diametro rotore:** 136 m
- **Altezza al mozzo:** 112 m
- **Altezza massima totale Ht (al tip della pala):** 192 m

Impatto sul paesaggio (raccomandate)

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;*
Il requisito è soddisfatto. Le aree scelte per l'installazione delle macchine sono caratterizzate da un terreno quasi pianeggiante, senza discontinuità altimetriche o complessità orografica significativa. (Sintesi non tecnica, SIA)
- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
Il requisito è soddisfatto. Tutte le nuove vie di accesso e le piazzole di sosta per gli aerogeneratori saranno costruite utilizzando materiali drenanti, in modo da consentire l'infiltrazione delle acque piovane nel terreno sottostante. (Sintesi non tecnica, SIA)
- *Interramento dei cavidotti;*
Il requisito è soddisfatto. Il trasporto dell'energia avverrà mediante cavi interrati. (SIA)
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*
Requisito: $188 \text{ m} \times 50 = 9,4 \text{ km}$
Il requisito non è soddisfatto.




Figura 6 – Planimetria con indicazione degli impianti FER all'interno del buffer di 9,4 Km

- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*
Requisito: $136 \text{ m} \times 5 = 680 \text{ m}$ - $136 \text{ m} \times 3 = 408 \text{ m}$
Il requisito non risulta verificabile. Le distanze sono riportate in conformità alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (D.M. 10/09/2010, n. 219), tuttavia

non è stato prodotto alcun elaborato di verifica. Si richiede pertanto la presentazione di un elaborato cartografico che rappresenti in modo chiaro le distanze tra le opere e i riferimenti normativi indicati.

- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Il requisito non è verificabile. L'argomento non è trattato in nessun elaborato.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il requisito è soddisfatto. La documentazione evidenzia che le opere previste si svolgeranno esclusivamente su terreni agricoli, senza interessare habitat comunitari o aree a vegetazione naturale. Grazie alla diffusa presenza di zone agricole nel territorio di progetto, la fauna locale non subirà perdite di habitat o rifugi. L'aumento temporaneo di disturbo causato dai lavori si esaurirà con il completamento delle opere, favorendo una graduale riappropriazione del territorio da parte degli animali e riducendo le pressioni sulla fauna.
L'area del progetto risulta esterna ai siti protetti, come le zone Natura 2000, le Important Bird Areas e altre zone di elevato valore naturalistico, evitando inoltre le aree di riproduzione e nidificazione degli uccelli. Gli aerogeneratori sono stati disposti in modo non lineare, lasciando ampi spazi tra di essi, per favorire la dispersione degli uccelli migratori e ridurre i rischi di collisione. Infine, è previsto un monitoraggio ante-operam e post-operam, che consentirà di identificare le specie di avifauna e chiropteri presenti, valutare eventuali collisioni con le pale e adottare le misure di mitigazione necessarie per tutelare la fauna durante tutte le fasi del progetto. (Sintesi non tecnica, SIA)
- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*
Il requisito è soddisfatto. Il proponente dichiara che la costruzione del parco eolico non avverrà nei periodi di riproduzione della fauna. (SIA, Relazione Paesaggistica)
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito è soddisfatto. Il percorso delle strade è studiato per adattarsi e integrarsi quanto più possibile alla viabilità già presente. La nuova rete stradale destinata all'accesso all'impianto viene invece realizzata rispettando i percorsi più brevi. (SIA, Relazione Paesaggistica)
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il requisito è soddisfatto. Il modello di aerogeneratori scelto è a torre tubolare, caratterizzato da una bassa velocità di rotazione che, di conseguenza, riduce sia il rischio di impatto che il rumore prodotto dalle pale durante la rotazione. (Sintesi non tecnica, SIA)
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito è soddisfatto. La costruzione degli aerogeneratori non comporterà alcuna rimozione o danneggiamento della flora, né sarà necessario eliminare superfici erbose o abbattere aree boschive. Per rimodellare il terreno, verranno riutilizzati i materiali già presenti all'interno dei siti interessati dal progetto, riducendo così il rischio di introdurre specie vegetali esotiche invasive che potrebbero alterare o danneggiare l'ecosistema locale. (SIA)
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito non è verificabile. L'argomento non è trattato in nessun elaborato.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il requisito è soddisfatto. In ogni aerogeneratore, all'interno della torre di supporto, sono installate tutte le apparecchiature di bassa tensione e di media tensione. (Sintesi non tecnica, SIA)

- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;*
Il requisito non è verificabile. L'argomento non è trattato in nessun elaborato.
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito è soddisfatto. Saranno adottate procedure operative appropriate e buone pratiche tecniche (limitare il numero di mezzi operanti contemporaneamente nel cantiere, mantenere una velocità ridotta dei veicoli in movimento, pulire le ruote dei mezzi che operano sia all'interno che all'esterno del sito, bagnare le strade e i cumuli periodicamente, coprire con teloni i materiali trasportati, etc.). (Sintesi non tecnica)

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il requisito è soddisfatto. Il modello ha una bassa velocità di rotazione. (SIA)
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*
Il requisito è soddisfatto. Il proponente riferisce che non si hanno informazioni in merito a progetti che prevedono infrastrutture tali da modificare la componente "Emissioni sonore" e "Campi elettromagnetici". (SIA)
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*
Il requisito non è verificabile. L'argomento non è trattato in nessun elaborato.
- *Convergere le linee ad alta tensione in un unico elettrodotto, se tecnicamente e logisticamente possibile;*
Il requisito non è verificabile. L'argomento non è trattato in nessun elaborato.
- *Utilizzare linee interrato con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
Il requisito è soddisfatto. Il trasporto dell'energia avverrà mediante cavi interrati disposti lungo una trincea su letto di sabbia vagliata ad una profondità di 1.0 m dal piano di campagna, secondo quanto descritto dalla modalità "M", riportata nelle norme CEI 11-17. (SIA)
- *Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.*
Il requisito è soddisfatto. In ogni aerogeneratore, all'interno della torre di supporto, sono installate tutte le apparecchiature di bassa tensione e di media tensione. (Sintesi non tecnica, SIA)

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai **200 m**;*
Il requisito non è verificabile. Le distanze vengono indicate in conformità alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" n° 219 del D.M. 10/09/2010, tuttavia non è stato presentato alcun elaborato di verifica. **Si richiede, pertanto, la presentazione di una planimetria che illustri chiaramente le distanze.** (SIA)
- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.*
Requisito: altezza massima totale $H_t 200 \text{ m} \times 6 = 1.152 \text{ m}$
Il requisito è soddisfatto. Nei documenti allegati non è stata prodotta alcuna planimetria che indichi le distanze dai centri abitati. Dalla verifica istruttoria condotta sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato che la distanza delle WTG da questi ultimi è superiore a quella richiesta. **Si richiede, pertanto, la presentazione di una planimetria che illustri chiaramente le distanze dalle suddette strade**

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Il requisito è soddisfatto. Le distanze vengono indicate in conformità alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” n° 219 del D.M. 10/09/2010, tuttavia non è stato presentato alcun elaborato di verifica. Dalla verifica istruttoria condotta sul sito della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>) è stato accertato che la distanza delle WTG dalle strade è superiore a quella richiesta. **Si richiede, pertanto, la presentazione di una planimetria che illustri chiaramente le distanze dalle suddette strade.** (SIA, Relazione Paesaggistica)




Figura 7 – Planimetria con indicazione del posizionamento degli aerogeneratori rispetto alle strade

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione e edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Il requisito non è verificabile. Non è stato presentato alcun elaborato di calcolo e verifica del requisito.

Punto 16.4:

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico denominato “**Ofanto**”. La figura paesaggistica interessata è denominata “**La media Valle dell'Ofanto**”.




Figura 8 – Figura territoriale interessata dall'area di progetto

L'ambito dell'Ofanto attraversa - nel suo corso inferiore - il territorio pugliese, da Rocchetta Sant'Antonio alla foce, compresa tra i comuni di Barletta e Margherita di Savoia. Unico vero fiume della siticulosa Puglia, esso rappresenta al tempo stesso un elemento di connessione storico ed ecologico tra l'interno e la costa e un confine tra due territori completamente diversi, due puglie: la Capitanata e l'Altopiano delle Murge. I progettisti definiscono come ricadenti in "Area agricola E" le aree di progetto in agro di Cerignola. Le opere ricadenti in agro di Ascoli Satriano insistono, secondo i progettisti, su **aree agricole non meglio specificate**.

Nello Studio di Impatto Ambientale, i progettisti indicano che le aree individuate per l'installazione degli aerogeneratori e per la messa in opera del cavidotto sono coltivate a **seminativo intensivo e continuo**. La verifica è stata condotta da progettisti utilizzando la Carta della natura della Regione Puglia in scala 1:50.000. **Manca uno specifico studio pedo agronomico**.

Per ciò che attiene **l'interferenza del progetto con gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, mancano specifiche valutazioni**.

Per quanto riguarda le eventuali **interferenze del progetto con coltivazioni agricole di pregio** presenti nell'area, **il proponente non fornisce indicazioni specifiche**.

Punto 16.5:

Limitatamente a quanto verificabile nella documentazione a corredo del progetto, le misure di mitigazione e compensazione, proposte sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, SINTESI NON TECNICA), sono pressoché sufficienti, non mancando di dettagli operativi e piani concreti per garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **FARPOWER 3 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi condotta emerge che diversi requisiti normativi e istruttori non risultano pienamente trattati né adeguatamente supportati da elaborati documentali e cartografici. Si ritiene pertanto necessario che il proponente integri la documentazione progettuale con approfondimenti tecnici e rappresentazioni cartografiche puntuali, al fine di consentire una valutazione completa e verificabile.

L'esame di dettaglio ha evidenziato i seguenti elementi:

- L'area di progetto, pertanto, **non ricade** tra quelle classificate **come idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del **D. lgs. 199/2021**.
- L'area individuata per l'impianto **non ricade** tra quelle classificate **come non idonee** ai sensi del **Regolamento Regionale n. 24/2010**. Tuttavia, è essenziale integrare la documentazione con evidenze concrete che attestino l'assenza di produzioni agricole di qualità certificata nelle aree interessate dal progetto.
- Le aree individuate in agro di Cerignola sono ricondotte alla categoria **Area agricola E**; per l'agro di Ascoli Satriano la documentazione non specifica in maniera dettagliata la tipologia agricola di riferimento.
- Nel quadro dello Studio di Impatto Ambientale, viene riportato che le aree destinate all'installazione degli aerogeneratori e del cavidotto risultano prevalentemente utilizzate a **seminativo intensivo e continuo**. Tale valutazione è stata effettuata dai progettisti sulla base della *Carta della Natura* della Regione Puglia (scala 1:50.000). **Si rileva, tuttavia, l'assenza di un approfondimento pedo agronomico specifico, che consentirebbe una caratterizzazione più puntuale dello stato colturale e della qualità dei suoli interessati.**
- In merito alle possibili interferenze del progetto con gli **elementi caratteristici del paesaggio agrario, non risultano fornite valutazioni dedicate.**
- Con riferimento alla presenza di **coltivazioni agricole di pregio nell'area di intervento**, la documentazione progettuale non riporta indicazioni specifiche.
- Le **misure di mitigazione** e compensazione proposte **contengono dettagli operativi e piani attuativi.**
- La documentazione progettuale **non verifica in modo completo** i criteri previsti per l'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16.3 del D.M. 10/09/2010. In particolare:**
 - o **non risulta soddisfatto** il requisito relativo alla distanza minima tra parchi eolici;
 - o **mancono elaborati di verifica** delle distanze sia tra gli aerogeneratori, sia rispetto ai recettori sensibili, ad eccezione del calcolo sulla gittata massima; si ritiene necessaria un'integrazione della documentazione;
 - o **risulta rispettata** la distanza minima di sicurezza dalle infrastrutture stradali e dai centri urbani; tuttavia, è opportuno integrare la documentazione con planimetrie che riportino in modo esplicito tali distanze;
 - o **sono assenti** le fotosimulazioni previste dall'allegato 4 al D.M. 10/09/2010, punto 3.1, lettere b) e c); anche in questo caso si ritiene necessaria un'integrazione della documentazione.